



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

Regolamento di Polizia Mortuaria

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art 1

Nel Cimitero comunale hanno diritto di sepoltura le salme:

- a) Di persone morte nell'ambito del Comune, ovunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) Di persone morte fuori del territorio comunale, ma residenti nel Comune al momento della morte ;
- c) Di persone non residenti, ma aventi, in vita, parenti in linea retta ed affini di primo grado residenti nel Comune;
- d) Vedovo/a di persone già tumulate nel cimitero;
- e) Di persone ricoverate in RSA e decedute fuori dal territorio comunale la cui ultima residenza sia stata nel Comune;
- f) Di persone che siano state residenti per almeno 25 anni nel Comune;
- g) Dei resti mortali di coloro che rientrano nei casi previsti dagli artt. 7 e 50 del DPR 285/90.
- h) Di persone aventi in vita residenza nel Comune di Prato nell'ambito territoriale della Parrocchia di Bonistallo.
- i) Di persone non comprese nei punti precedenti, ma che rientrano nei casi di cui all'art. 17.

Il diritto all'inumazione è previsto nel caso di cui alla lettera a) ed in quelli di cui alle lettere b) e) g) se rispondenti alle norme della Legge Regionale 18/2007 art. 3 (Trasporto da Comune a Comune nell'ambito regionale senza l'obbligo della doppia cassa).

In ogni altro caso le salme potranno essere accolte solo per la tumulazione.

Art 2

Le inumazioni sono effettuate in differenti riquadri, a seconda che trattasi di salme di adulti o di bambini fino a dieci anni compiuti.

In tali ultimi riquadri sono inumati i casi che rientrano nella previsione dell' art. 7 del DPR 285/90

Art 3

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o loculo.

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - CAMERA MORTUARIA

Art 4

Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di almeno 24 ore dal momento del decesso.

Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta degli uffici sanitari competenti, può ridurre tale periodo.

Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima segni sicuri di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art 5

Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare cinque giorni; decorso tale periodo la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art 6

L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'articolo 74 del DPR 396/2000.

Art 7

Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di solo legno. Le inumazioni vengono eseguite in fosse separate.

Art 8

Le esumazioni ordinarie d'ufficio in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni, sono eseguite dopo dieci anni dalla data dell'ultima inumazione.

All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune, salva la possibilità da parte dei parenti di sistemazione dei resti in cassetta ossario per essere deposte a) in ossarietto, b) in loculo già precedentemente concesso per la salma di persone appartenenti alla famiglia in linea diretta. Nel secondo caso se la concessione originaria aveva la dizione "in perpetuo" questa si interrompe e sarà rilasciata nuova concessione a tempo determinato (art. 16)

Le salme eventualmente non decomposte verranno adeguatamente trattate per la ripresa del processo di mineralizzazione.

Qualora la salma non sia completamente mineralizzata è possibile procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla sua cremazione.

Art 9

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia almeno un mese prima, con pubbliche affissioni da effettuare all'ingresso del cimitero, nonché, se possibile, con apposite comunicazioni scritte ai familiari.

Art 10

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza all'atto dell'esumazione.

Gli oggetti rinvenuti in sede d'esumazione d'Ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per il periodo di un anno dalle operazioni stesse.

Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà all'Amministrazione.

Altri eventuali oggetti comuni rinvenuti durante le operazioni di cui sopra saranno, a cura dell'Ufficio, inseriti nelle cassette ossario.

TUMULAZIONI E TRASLAZIONI

Art 11

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta nell'apertura dei sepolcri, nella deposizione della salma e nella chiusura del sepolcro stesso.

La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari con personale all'uopo autorizzato previa l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art 12

Nelle tumulazioni è fatto divieto di sovrapporre un feretro all'altro.

Art 13

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'Ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente e le eventuali spese saranno sempre a carico dei concessionari medesimi

Art 14

L'eventuale estumulazione delle salme, per essere traslate in altre sepolture o in altri Cimiteri, è sempre consentita nel rispetto della normativa in materia. I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione. Se deteriorati dovranno essere riparati, e comunque sempre ricoperti da una cassa di zinco.

Quando, in occasione di aperture di loculi, i feretri, ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti. I loculi concessi per l'occupazione da parte delle salme o comunque riaperti per una qualsiasi operazione cimiteriale, debbono essere richiusi a mezzo di muretto di mattoni e non tramite lastre di gesso o comunque prefabbricate.

Gli oneri per gli interventi di cui sopra saranno a carico dei richiedenti.

Art 15

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.

E' tuttavia consentita, su richiesta ed alla presenza dell'Autorità Sanitaria, l'eventuale raccolta in cassette ossario di ossa trovate sparse per distruzione di feretri. In occasione di tumulazioni, ove si rinvenivano ossa sparse per distruzione di feretri, è consentita la raccolta immediata di esse in cassette ossario. Delle operazioni suddette dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile dell'operazione, dal familiare o da un interessato presente, nonché dal Sanitario se vi abbia assistito.

Qualora in tali operazioni possa figurarsi il reato previsto dall'art 411 del codice penale, i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.

CONCESSIONI

Art 16

Nell'interno del Cimitero, il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

Usi trentacinquennali di loculi

- a) singoli costruiti dall'Amministrazione;

b) Uso cinquantennale di loculi ossari ad uno o più posti.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, sino ad un massimo di 10 anni,

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano, entro sei mesi dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni le salme tumulate saranno estumulate e, in caso di non completa mineralizzazione, inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari. I resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comune.

Loculi ed ossari così resi liberi ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune saranno assegnati ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale previa corresponsione della relativa tariffa.

La tariffa, sia delle concessioni sia dei diritti relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale che deve contenere un tariffario dei loculi.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali del Comune. L'emanazione dell'atto formale di concessione sarà effettuata dal Comune, previa corresponsione della relativa tariffa alla tesoreria del Comune, con rilascio di quietanza da presentare agli uffici comunali.

Art 17

Nei casi delle concessioni di loculi di vecchia data, che avevano la dizione "in perpetuo", può essere concesso l'uso del loculo stesso per la deposizione di salme di eredi del defunto, fatta salva la completa mineralizzazione della salma originariamente deposta.

La nuova concessione interrompe quella originaria e viene assoggettata alle norme previste dall'art. 16 comma 1 lett. a (concessioni a tempo determinato).

È fatto obbligo di raccogliere i resti mortali del primo concessionario in cassetta ossario per la deposizione nel loculo stesso.

La tariffa di cui al penultimo comma dell'art. 16 non potrà essere superiore al 60% della tariffa in vigore per analoghi loculi liberi (stesso ordine e fila).

Art 18

Per ottenere una delle concessioni previste nei precedenti articoli l'interessato dovrà compilare il modello di istanza al Sindaco indicando:

- a- Generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- b- Specie della concessione richiesta;
- c- Indicazione specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro;
- d- Formale impegno ad eseguire le operazioni di raccolta in cassetta ossario e deposizione nei casi di cui all'art. 17
- e- Attestazione del pagamento della tariffa alla Tesoreria del Comune.

Art 19

Le cappelle di nuova costruzione hanno complessivi 40 posti su due facciate da 20 posti per 5 file, numerate dal basso verso l'alto. Nessuna cappella potrà essere aperta se non completata la precedente. Le assegnazioni avverranno per ciascuna facciata, a partire da quella sinistra, in progressione orizzontale da sinistra verso destra senza la possibilità di scelta di un posto che non sia successivo ad uno già assegnato. In caso di esaurimento dei posti nella fila sarà assegnato un posto nelle file sottostanti o soprastanti mantenendo l'ordine di successione orizzontale.

Nella facciata destra di ogni cappella sono mantenute a disposizione le prime due file, per complessivi 8 loculi che saranno assegnati, previa apposita richiesta e con la successione sopraindicata, per la collocazione di salme per le quali:

- a. il coniuge abbia una età superiore agli 80 anni
- b. il coniuge o convivente abbia, a prescindere dall'età, una invalidità riconosciuta almeno del 74%
- c. uno degli ascendenti o discendenti diretti abbia una invalidità riconosciuta almeno del 74%

I loculi resisi disponibili in qualsiasi altra parte del cimitero e per qualsiasi causa sono individuati in appositi elenchi e possono essere assegnati, su richiesta, in alternativa ai posti relativi alle cappelle della parte nuova del cimitero.

USO DEI LOCULI

Art 20

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di una sola salma oltre ai resti mortali di suoi parenti od affini, se vi sia spazio disponibile, previo pagamento, per ogni cassetta ossario in più o urna cineraria, dei diritti previsti dalla tariffa in vigore al momento della richiesta di tumulazione.

Art 21

Entro tre mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale dovrà essere indicato il nome, il cognome e la data di morte della salma tumulata.

E' consentita l'iscrizione di altri dati anagrafici e di una epigrafe.

Art 22

Prevvia istanza degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale provvederà a restituire il 40% della tariffa vigente al momento, tornando nella piena disponibilità del manufatto, qualora il loculo sia reso libero per il trasferimento della salma in altro cimitero.

Art 23

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità.

Per lo svolgimento di detti servizi viene determinato un costo, in relazione alle operazioni cimiteriali da sostenersi.

Art 24

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire nel termine di sei mesi qualora questi risieda in Italia o dodici mesi se residente all'estero (termine da notificarsi secondo le norme del Codice di Procedura Civile) tutte le riparazioni ordinarie e quelle straordinarie stabilite dall'Amministrazione.

Decorso inutilmente detto termine il concessionario o gli eredi saranno dichiarati decaduti dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno.

Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

Nel caso di manufatti pericolosi l'Amministrazione provvederà con immediatezza alla rimozione di quanto pericoloso; la rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero, per le inumazioni, con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Art 25

L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del Cimitero.

In tal caso l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un altro loculo o manufatto, sempre nello stesso Cimitero, corrispondenti a quelli della concessione originaria ed alle stesse condizioni di questa.

Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto.

Nell'ipotesi di cui sopra l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordi con il concessionario o suoi eredi.

EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI

Art 26

I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni possono essere costruiti con qualsiasi materiale, purché sia assicurata la stabilità e la durevolezza.

Art 27

Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, a cura del Comune, deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo, e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.

L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo.

Art 28

I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione rimanendo nella disponibilità della stessa.

I familiari hanno la facoltà di richiedere i segni funerari rimossi al momento dell'esumazione.

OPERE DI GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI

Art 29

Le opere di giardinaggio all'interno del cimitero sono curate dall'Amministrazione o da ditte dalla stessa autorizzate.

Art 30

La sistemazione del verde è programmata dall'Amministrazione. La manutenzione dei sepolcri con relative operazioni di giardinaggio (esclusa la fornitura di piante, vasi, ecc.) possono essere espletati dalla Amministrazione per garantire il decoro del cimitero, con pagamento dei costi per i servizi svolti.

Qualora e fin quando l'Amministrazione comunale non istituirà il relativo servizio, l'onere dei servizi di manutenzione e di pulizia dei manufatti sepolcrali è a carico del concessionario.

Art 31

Davanti alla lapide dei loculi concessi dall'Amministrazione è consentito il collocamento di oggetti artistici di genere funerario o di vasi per fiori recisi o artificiali.

PULIZIA DEI CIMITERI

Art 32

Il servizio di pulizia interno del cimitero è a carico all'Amministrazione Comunale. E' sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.

Art 33

La vigilanza sanitaria sul cimitero del Comune è esercitata dall'Autorità Sanitaria.

Art 34

Gli orari di apertura e di chiusura del cimitero sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. In occasione di funerali è consentito l'ingresso nel cimitero oltre l'orario di apertura e chiusura.

Art 35

Nel cimitero è consentito l'ingresso ai soli pedoni, fatta eccezione per i carri funebri e altri mezzi di servizio o per l'accesso di soggetti disabili.

Art 36

E' vietato introdurre nel cimitero animali, se non al guinzaglio. E' vietata l'introduzione, senza apposito permesso, di oggetti ingombranti. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati, o sanzionare tutto ciò che contravviene alle norme precedenti.

Art 37

In vicinanza e nell'ambito dell'area cimiteriale sono vietati:

- a) l'accattonaggio e la questua;
- b) tenere un contegno che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti;
- c) rimuovere e portare fuori dai cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- d) l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE

Art 38

Il cimitero comunale ha uno o più custodi, dipendenti, nel caso di gestione diretta, nominati dal gestore negli altri casi.

In particolare spetta ai custodi:

- a- la responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, del buon ordine e del rispetto dovuto al luogo, dell'opera e del contegno del personale addetto alle operazioni cimiteriali;
- b- l'obbligo di informare prontamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi irregolarità riscontrata e ad annotare su apposito registro gli eventuali reclami del pubblico;
- c- vigilare sulla perfetta tenuta dei registri di seppellimento;
- d- effettuare tutte le operazioni relative al seppellimento ed alla tumulazione delle salme ed alla regolare apposizione dei segni funerari sulle fosse;
- e- informare l'Ufficio Tecnico Comunale su ogni eventuale disservizio relativo alle operazioni cimiteriali.

Art 39

E' assolutamente vietato al personale addetto ai cimiteri assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi.

E' altresì vietato al personale stesso, in caso di affidamento in gestione, partecipare direttamente o indirettamente ad altre imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre e cimiteriale.

DISPOSIZIONI INERENTI LA CREMAZIONE

Art 40

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 130/2001 relativo al sistema autorizzativo per la cremazione delle salme, in base alle disposizioni della Legge Regione Toscana 29/2004, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere: 1) tumulate in ossarietto, 2) inserite in loculo già occupato dalla salma di un parente 3) inumate, 4) conservate all'interno del cimitero in cinerario comune, 5) consegnate ad un affidatario che dichiari la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

In quest'ultimo caso è consentita anche la dispersione nei luoghi individuati dall'art. 4 della Legge Regione Toscana 29/2004.

Art 41

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire norme di dettaglio relative alla conservazione delle ceneri. In prima applicazione è confermata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.10.2004.

Art 42

L'accettazione delle ceneri è prevista, in deroga all'art 1, anche per quei defunti che non erano residenti in vita nel territorio comunale sia per la collocazione negli ossarietti o nei loculi.

Il servizio è soggetto a tariffa.

Art 43

In caso di consegna delle ceneri all'affidatario, per il rispetto dell'art. 7 della Legge Regionale 29/2004, sarà apposta una targa con i dati del defunto sul muro di cinta interno del Cimitero Comunale.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art 44

Nel caso di inadempienze e/o opere eseguite all'interno del Cimitero Comunale arbitrariamente ovvero in contrasto con quanto previsto dal vigente regolamento e nel caso di collocazione di oggetti senza la preventiva autorizzazione del Comune o tali da deturpare il decoro del luogo, si adotteranno i provvedimenti di rimozione, demolizione e/o sanzionatori previsti dalla normativa Edilizio-Urbanistica vigente, dal Regolamento Edilizio Comunale, dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla vigente normativa in materia.

Art 45

Tutte le persone che svolgono attività nell'interno dei cimiteri o comunque lo frequentano, debbono usare il massimo rispetto ai visitatori, ai manufatti ed alle opere di qualsiasi natura ivi esistente.

Art 46

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.

Art 47

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari, secondo leggi o regolamenti generali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000.

Art 48

Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipula del relativo atto.

Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona dei defunti già tumulati nei manufatti di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione.

In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti, anche temporali, dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.

Art 49

Qualora sia accertato che un loculo è abbandonato per incuria o per morte di ogni avente diritto e che la tumulazione è avvenuta da almeno 50 anni si provvederà alla procedura di revoca della concessione.

Pronunciata la decadenza della concessione si provvederà alla traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Il loculo così reso libero ritornerà nella piena disponibilità del Comune.

Art 50

Per quanto eventualmente non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
